



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SUFFICIENTE LA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DAL
SOSTITUTO D'IMPOSTA ESTERO PER IL
RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA IVI PAGATA
SUL REDDITO DI LAVORO**

- Sentenza del 20/01/2025, n. 201 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Izzi
- Rel. Monfredi

**TRIBUTAI ERARIALI DIRETTI - IRPEF – REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE**

Imposta sui redditi delle persone fisiche - Reddito di lavoro dipendente prestato all'estero – Credito d'imposta – Documentazione probatoria del credito – Individuazione.

Massima

In materia di imposta sui redditi delle persone fisiche, al fine del riconoscimento del credito d'imposta pagata sul reddito di lavoro dipendente prestato all'estero da contribuente residente in Italia, è prova idonea la certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta estero. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non condivisibile la tesi dell'Agenzia secondo la quale è necessaria la documentazione rilasciata dall'autorità fiscale estera da cui risulti il versamento dell'imposta e la sua definitività).

Rif. Normativi

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 2;

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 8-bis;
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 2;
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 165.

Conformità

- Non si registrano precedenti.

Anno pubb.

- 2025